



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE FORESTAZIONE. USI CIVICI. AGROAMBIENTE

Responsabile di settore: PIERONI SANDRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 2594 del 09-03-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3892 - Data adozione: 20/03/2019

Oggetto: Legge Forestale della Toscana, art. 76, comma 1 lettera b). Istituzione periodo a rischio per lo sviluppo incendi boschivi dal 21 al 31 marzo 2019.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2019

Numero interno di proposta: 2019AD004696

IL DIRIGENTE

Visto:

- la L.R. 21 marzo 2000, n. 39, 'Legge Forestale della Toscana', e s.m.i., Titolo V, 'Tutela del bosco' capo II, 'Difesa dei boschi dagli incendi', ed in particolare l'art. 76, comma 1 lettera b) che prevede che il regolamento forestale definisce i periodi a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi;
- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., in cui all'art. 61, comma 2, viene stabilito che sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB possono essere istituiti periodi a rischio fuori dall'intervallo temporale 1° luglio – 31 agosto, anche per singoli comuni;
- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., in cui all'art. 57 bis comma 2 bis e all'art. 66, comma 1, viene stabilito che qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali è vietato su tutto il territorio regionale nei periodi a rischio di incendi di cui all'articolo 61;
- il Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi 2014-2018, approvato con DGR n. 50/2014, modificato con decreti dirigenziali nn. 935/2014 e 2289/2016 e prorogato con DGR n. 1435/2018, che, come previsto dall'art. 74, comma 2, lettera a) della suddetta L.R. 39/2000, ai punti 4.4 e 4.5 definisce gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi e le modalità di istituzione dei periodi a rischio;

Considerato:

- che per gran parte del territorio regionale, il modello indice di rischio prevede un livello di rischio alto per l'innescio e propagazione degli incendi boschivi legato in particolare agli effetti prodotti dal perdurare di condizioni meteo climatiche caratterizzate da scarse precipitazioni pregresse e presenza di ventilazione proveniente dai quadranti settentrionali con conseguente bassa umidità relativa dell'aria;
- che le previsioni meteo a medio termine elaborate dal Consorzio LaMMA forniscono indicazioni sul probabile mantenimento delle attuali condizioni di rischio in tutta la Regione dovute all'instaurarsi di prevalenti condizioni di alta pressione ed assenza di precipitazioni significative almeno fino alla fine del mese di marzo;

DECRETA

- di istituire un periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, di cui al Regolamento forestale della Toscana n. 48/2003, su tutto il territorio regionale a partire dal 21 marzo e fino al 31 marzo 2019 compresi.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE